



10629.09

8 MAG. 2009

- 8 MAG. 2009

Oggetto

LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 5004/2006

Cron. 10629

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO	- Presidente -	Ud. 25/02/2009
Dott. GUIDO VIDIRI	- Consigliere -	PU
Dott. PASQUALE PICONE	- Consigliere -	
Dott. PAOLO STILE	- Consigliere -	
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 5004-2006 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
presso lo studio degli avvocati

e che lo rappresentano e  
difendono giusta mandato a margine del ricorso;

**- ricorrente -****contro**

(Societa' in cui è

stata fusa per incorporazione

), in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

dell'avvocato presso lo studio  
rappresentato e difeso  
dall'avvocato giusta mandato in  
calce al controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 849/2005 della CORTE D'APPELLO  
di VENEZIA, depositata il 20/10/2005 R.G.N. 789/04;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/02/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE  
NAPOLETANO;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Venezia respingeva l'impugnazione proposta da \_\_\_\_\_ avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva rigettato la sua domanda, avanzata nei confronti della società \_\_\_\_\_ per conto della quale aveva svolto il servizio di consegna dei medicinali, avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la predetta società con condanna della stessa al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

I giudici di appello, respinta l'istanza istruttoria perché non ritualmente capitolata e tendente a dimostrare fatti già documentalmente provati e/o non contestati, ritenevano la inconfigurabilità di un rapporto di lavoro subordinato stante: la qualificazione della parti del rapporto come autonomo; l'esistenza a carico del lavoratore di un rischio d'impresa; la non prestazione dell'attività in via esclusiva per la convenuta; un orario di lavoro non svolto con le caratteristiche del rapporto subordinato; la



scarsa importanza delle direttive impartite in quanto riferite ad elementi accessori derivanti dal servizio espletato e dalle merci trasportate e non attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione; la possibilità del ricorrente, previa semplice comunicazione alla convenuta, di farsi sostituire da altro autista.

Avverso tale sentenza ricorreva in cassazione sulla base di due censure cui resisteva parte intimata.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente deduce contraddittorietà, illogicità, carenza della motivazione nonché violazione dell'art. 24 Cost. in ordine al rigetto delle istanze istruttorie.

Denuncia che nel ricorso di appello è stato fatto rinvio alle prove come articolate nel ricorso di primo grado e che comunque la eventuale irregolarità, ove non eccepita da controparte, poteva essere integrata dal giudice del lavoro.



Contesta che le circostanze di cui alla dedotta prova testimoniale, sarebbero provate documentalmente.

Assume che la prova testimoniale avrebbe potuto dimostrare la totale subordinazione alle direttive della convenuta.

Sottolinea che la mancata audizione dei testi si riflette direttamente sul diritto di difesa costituzionalmente garantito.

La censura è infondata.

Invero, è principio acquisito alla giurisprudenza di questa Corte che il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente le circostanze formanti oggetto della prova medesima, affinché la Corte di Cassazione possa esercitare il controllo circa il carattere decisivo dei fatti che si assumono trascurati dal giudice di merito; infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere tale controllo sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza dover



colmare le eventuali lacune con indagini integrative (Cfr. per tutte cass. 10357/05 e 5479/06).

Nella specie il ricorrente si limita ad indicare genericamente i temi sui quali doveva vertere la dedotta prova per testi e non precisa a quale titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza ( V. su tale ultimo punto Cass. 5479/06 cit.) e ciò non consente a questa Corte di verificare, sulla base del solo ricorso, la correttezza del giudizio di irrilevanza espresso su di essa dal giudice "a quo".

Con la seconda censura il ricorrente denuncia nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dell'art. 2094 cc in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Allega, quanto al nomen iuris, di essere subentrato ad altro lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato; quanto al rischio d'impresa l'irrilevanza giuridica dell'elemento; quanto alla variabilità del compenso che il rimborso chilometrico spettante



era inferiore a quello stabilito dall'ACI per il dipendente che utilizzi il mezzo proprio; quanto alla possibilità di lavorare per altri soggetti che tanto è escluso dalla prestazione giornaliera di 14 ore e che comunque la circostanza è irrilevante; quanto alla flessibilità dell'orario di lavoro la sua irrilevanza.

La censura è infondata.

Questa Suprema Corte con sentenza n.8569/04, pienamente condivisa dal Collegio, "premesso che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, ha, in effetti, ripetutamente affermato che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa



(ex multis Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 29 novembre 2002 n. 16697; Cass. 1<sup>a</sup> marzo 2001 n. 2970)\*, ha rilevato che "in numerose altre pronunzie si è opportunamente sottolineato, peraltro, che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito; e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è precisato che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000 n. 3674; Cass. n. 4036/2000 cit.)".

"Ora", ha sottolineato questa Corte nella sentenza in parola "se l'attenuazione del potere direttivo e disciplinare, tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione e da consentire il ricorso ai menzionati criteri sussidiari, è stata di solito





riscontrata nella giurisprudenza di legittimità in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo (quali, ad esempio, quelle del giornalista), va rilevato, tuttavia, che un analogo strumento discretivo può validamente adottarsi, all'opposto, con riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca - secondo quanto asserito in numerosissime pronunce di questa Corte - nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa. Si vuol dire con ciò che ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e routinaria e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nei termini testè precisati, potrebbe non avere occasione di manifestarsi (come del resto è stato affermato da Cass. n. 3674 del 2000, cit., secondo cui



l'esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia"). Conclusione, questa, che tanto più appare valida laddove nel momento genetico del rapporto di lavoro siano state dalle parti puntualmente predeterminate le modalità di una prestazione destinata a ripetersi nel tempo, essendo evidente che in casi del genere - a fronte, cioè, di mansioni elementari e, per così dire, rigide - il potere direttivo del datore di lavoro potrà anche non assumere una concreta rilevanza esterna (laddove il potere disciplinare in tanto potrà avere modo di estrinsecarsi in quanto il prestatore sia incorso in una inosservanza dei propri doveri, che non può essere astrattamente presupposta). Del resto, che la subordinazione possa ritenersi sussistente anche in assenza del vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro (inteso, ancora una volta, nei termini sopra indicati), ed in presenza, viceversa, dell'assunzione per contratto, da parte del prestatore, dell'obbligo di porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative e di



impiegarle con continuità secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa, è stato già affermato da questa Corte, sia pure con riferimento all'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro in direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di professionalità specifiche (in particolare Cass. 6 luglio 2001 n. 9167 e 26 febbraio 2002 n. 2842): tanto a riprova della possibilità - ed anzi della necessità - con riferimento all'estrema variabilità che la subordinazione può assumere nei diversi contesti, di prescindere dal potere direttivo dell'imprenditore nei casi in cui esso non possa validamente assumere il ruolo discrezionale che normalmente gli è proprio".

Di qui il principio di diritto, espresso nella sentenza in parola, cui questo Collegio intende dare continuità giuridica, secondo il quale nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed al fine della distinzione tra rapporto di



lavoro autonomo e subordinato il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.

Nella specie il giudice di appello si è attenuto a siffatto criterio in quanto, proprio in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa resa a favore della società resistente, consistente nella consegna dei medicinali, e quindi in una prestazione elementare e ripetitiva, ha fatto ricorso, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, agli indicati criteri distintivi



sussidiari pervenendo, con motivazione congrua e formalmente coerente con equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, alla conclusione della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

La sentenza, quindi, è conforme al diritto ed è assistita da motivazione adeguata che la sottrae, come tale, al sindacato di questo giudice di legittimità.

Il ricorso in conclusione va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E 19,00 oltre E. 2.000, 00 per onorario, <sup>oltre</sup> spese, IVA e CPA.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 Febbraio 2009

Il Presidente

Dott. Giuseppe Ianniruberto



Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napoletano



  
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi

8 MAG 2009

IL CANCELLIERE



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533